



Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura Asti

INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALI

Un emendamento che modifica il decreto legge 185/2008 conferma il bonus previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

L'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale spetta ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o di coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e a coloro che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. L'articolo 59, comma 58 della Legge 449/1997, ha esteso l'indennizzo anche agli agenti e rappresentanti di commercio e agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta anche in modo separato dalle altre.

REQUISITI RICHIESTI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età, se uomini, oppure 57 anni di età, se donne;
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione degli esercenti attività commerciali dell'INPS.

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

MISURA, DURATA E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei commercianti dell'INPS.

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età, se uomo, ovvero i 60 anni di età, se donna. Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione e non anche per determinarne la misura.

L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e scadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

L'indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento.

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso la sede dell'INPS territorialmente competente **entro il 31 gennaio 2012** (la cessazione di attività deve aver avuto luogo nel periodo 1° gennaio 2009 – 31/12/2011)

Alla domanda deve essere allegato:

- lo stato di famiglia
- la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività commerciale, la riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto, e la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Alla domanda deve inoltre essere allegata la dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta, da redigersi su apposito modulo.

La modulistica può essere richiesta agli Uffici INPS di Asti – Via Fratelli Rosselli, 22 – 14100 Asti – Tel 0141/591111 – 0141/591235.